

CONSULENZA GIURIDICA AGLI ENTI LOCALI - Statuti, Regolamenti e Convenzioni

ottobre 2000 - Comitati di amministrazione separata dei beni civici frazionali.

Delega alle Comunità montane

Ai sensi dell'art. 1, legge n. 278/1957, l'amministrazione separata dei beni civici frazionali viene curata da un Comitato di cinque membri, la cui costituzione è espressamente rimessa ai Presidenti delle Comunità Montane, ex art. 2, L.R. n. 35/1977. Da ciò si evince l'obbligo, da parte di questi ultimi, di promuovere la costituzione dei predetti comitati per tutte le frazioni in cui siano presenti usi civici, a prescindere da una specifica richiesta da parte dei Comuni o dei cittadini delle frazioni stesse.

Alla scadenza del Comitato, in attesa dello svolgimento di nuove elezioni, il regime di "prorogatio", in base al quale l'organo, il cui mandato sia scaduto, continua a rimanere in carica, è limitato a soli quarantacinque giorni. Durante tale arco di tempo, peraltro, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità (art. 3, legge n. 444/1994). Pertanto, si ritiene indispensabile la nomina di un commissario, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. f) della legge n. 35/1977, quando il Comitato sia palesemente incapace di funzionare da almeno sei mesi. In questo caso, inoltre, non sussistono particolari preclusioni nei confronti del Sindaco o di altro Amministratore comunale ad assumere la carica di commissario, qualora non ricorrano specifici casi di conflitto di interessi.